



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

35045 - PROVINCIA DI PADOVA

Partita IVA 00675340285 – Cod. Fiscale 82002370284 – Tel. (0429) 90683 – Fax 90786

PEC: comune.ospedalettoeuganeo@certificata.com

ORDINANZA N. 63

OGGETTO : DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 00:00 DEL 24/12/2025 ALLE ORE 24:00 DEL 06/01/2026, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ’

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnicici, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici.

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o randagi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel comune di Ospedaletto Euganeo non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini e degli animali, ritenendo ammissibile l'utilizzo su area privata di articoli pirotecnicici classificati a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori di edifici.

VISTI

- il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 con il quale è stata recepita la Direttiva dell'UE 2013/29/UE che ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnicici;
- l'art. 50 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00 e la L. 24.11.81 n° 689;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DALLE ORE 00:00 DEL 24/12/2025 ALLE ORE 24:00 DEL 06/01/2026, DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI DI ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI E ARTIFICI ESPLODENTI IN GENERE, ECCEZIONE QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA' DA UTILIZZARSI ESCLUSIVAMENTE SU AREE PRIVATE.

DISPONE che

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (da Euro 50,00 a Euro 500,00) fatto salvo, ove il fatto costituisca illecito penale, notiziare l'autorità giudiziaria;
- gli agenti della polizia locale e gli altri agenti delle Forze di Polizia facciano osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra eventuale ordinanza che dovesse contrastare nei contenuti ed ha immediata efficacia dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Padova, ed inviato, per quanto di rispettiva competenza, al Comando Compagnia e alla Stazione dei Carabinieri di Este, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Este, ai quali, unitamente alla Polizia Locale di Ospedaletto Euganeo, è affidato il compito di farlo osservare.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione, al TAR del Veneto, ovvero, entro 120 gg. dalla stessa data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

La presente Ordinanza viene trasmessa per conoscenza:

alla Prefettura di Padova protocollo.prefpd@pec.interno.it
alla Compagnia Carabinieri di Este tpd26355@pec.carabinieri.it
alla Compagnia G. di F. di Este pd1110000p@pec.gdf.it
al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Il Sindaco
Fabio Vigato

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ospedaletto Euganeo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FABIO VIGATO in data 23/12/2025